



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA

ORDINANZA

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Olbia:

- VISTA** la documentazione pervenuta dalla Soc. Moby S.p.A., assunta a protocollo n° 10/2024 in data 25 luglio 2024, inerente all'aggiornamento delle tariffe del servizio di rimorchio nel Porto di Olbia per il biennio 2024-2025.
- VISTO** il regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Olbia datato 9 maggio 2014 come approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per i Porti del 14 maggio 2014 e reso esecutivo con propria Ordinanza n. 37 del 19 giugno 2015;
- VISTE** le circolari M_IT_PORTI/13961 del 18 dicembre 2013 e M_IT_PORTI/2235 del 3 marzo 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per i Porti recanti le linee guida per il procedimento per il rilascio delle concessioni per l'esercizio del servizio di rimorchio (art. 101 del Codice della navigazione) e conseguenti criteri e meccanismi tariffari (art. 14, comma 1-bis, della legge 84/1994);
- VISTI** i criteri e meccanismi tariffari che l'Amministrazione, sulla base delle linee guida ministeriali, deve adottare per la determinazione delle tariffe per il servizio di rimorchio reso dai concessionari selezionati con la suddetta procedura;
- VISTA** la circolare M_INF-PORT/10464 del 21 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – ex D.G. Porti- con la quale sono stati forniti dei chiarimenti ed integrazioni alle circolari M_IT_PORTI/13961 del 18 dicembre 2013 e M_IT_PORTI/2235 del 3 marzo 2014, circa il meccanismo da utilizzare per la prima determinazione tariffaria con relative formule;
- DATO ATTO** che la percentuale di variazione tariffaria $\Delta\%$ da applicare all'assetto vigente, sulla base dell'offerta economica che la società aggiudicataria ha presentato, così come scaturita dallo sviluppo della formula prevista nel caso di specie dalla suddetta circolare M_INF-PORT/10464 del 21 ottobre 2014, è del **-13,98%**;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 05/2023 in data 30 gennaio 2023 con la quale è stato approvato l'ultimo impianto tariffario per le prestazioni del servizio di rimorchio manovra di navi in entrata e/o in uscita dal porto di Olbia, o che eseguono movimenti nell'ambito portuale, e per il servizio di prontezza operativa;
- VISTE** le nota prot. n° 21588 in data 30 luglio 2024 e con la quale questa Capitaneria di Porto ha richiesto alle parti interessate, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis della legge 84/94 e in riferimento alla circolare M_IT_PORTI/13961 del 18 dicembre 2013, le proprie osservazioni in

merito all'aggiornamento delle tariffe di rimorchio per il porto di Olbia (biennio 2022– 2023).

VISTA la nota n° 449/2024 in data 5 agosto 2024 di ASSOPORTI che prende atto positivamente della variazione tariffaria proposta rimanda alle determinazioni che vorrà esprimere la locale Autorità di Sistema Portuale competente per territorio.

VISTA la nota prot. n° 28162/2022 in data 16/11/2022 della Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna con la quale, attesa la conformità dei calcoli e la prevista diminuzione delle tariffe, viene espresso il proprio parere favorevole alla variazione tariffaria proposta;

VISTA la nota prot. n° 1745 in data 30/08/2024 di FEDERIMORCHIATORI, con la quale viene evidenziato che a loro parere, *“....gli indici ISTAT (FOI) da utilizzare per il calcolo della revisione tariffaria debbano essere quelli che vanno a rappresentare la variazione in termini percentuali intervenuta rispetto all'intero anno precedente, ossia nello specifico per l'anno 2022 l'indice FOI è pari al +8,10% e per l'anno 2023 lo stesso indice è pari al +5,4%. Di conseguenza dallo sviluppo della formula tariffaria secondo l'applicazione degli indici ISTAT (FOI) di cui sopra rileviamo una diminuzione delle attuali tariffe del servizio di rimorchio nel porto di Olbia nella misura del -12,25% e non -13,98% come indicato ...”*;

VISTA la nota prot. n° 3361/24 in data 30/08/2024 di ASSORIMORCHIATORI, con la quale viene confermata la correttezza della variazione tariffaria proposta e rappresentato di non aver osservazioni da formulare in merito;

VISTA la nota in data 28/08/2024 di CONFITARMA, assunta al protocollo n. 24659 in data 29/08/2024, con la quale viene confermata la correttezza della variazione tariffaria proposta e rappresentato di non aver osservazioni da formulare in merito;

VISTA la nota prot. n° 161/2024 in data 06/09/2024 di ASSARMATORI, con la quale viene evidenziato che a loro avviso, *“...., il corretto sviluppo della formula tariffaria porterebbe ad una diminuzione delle tariffe nella misura del -12,25% in luogo del -13,98% inizialmente prospettato..”*;

VISTO il proprio foglio n. 34727 in data 21/12/2022 con il quale questa Capitaneria di Porto ha informato la Direzione Generale per la Vigilanza Sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d'acqua Interne circa l'esito dell'istruttoria, evidenziando quanto rappresentato dalle associazioni di categoria interessate;

VISTA la nota prot n. 27107 del 03/10/2024 della Direzione Generale per la Vigilanza Sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d'acqua Interne con la quale viene evidenziato, che *“...che gli indici ISTAT (FOI) da utilizzare per le revisioni tariffarie sono quelli derivanti dalla variazione in termini percentuali mese su mese dell'anno precedente (pertanto nel caso prospettato +11,3 e +0,6) e non la variazione percentuale rispetto all'intero anno precedente. Si evidenzia che il criterio sopra indicato è quello che è sempre stato utilizzato per le revisioni tariffarie del servizio di rimorchio, così come per quelle relative al servizio di pilotaggio, e, pertanto, l'osservazione fatta da Assarmatori e Federimorchiatori non appare fondata, né si ravvedono motivi per discostarsi da tale prassi.”*

VERIFICATO pertanto, che sulla base delle disposizioni vigenti sussistono le condizioni e i presupposti per dover procedere alla definizione delle nuove tariffe con validità biennale per il servizio di rimorchio manovra e per la prontezza operativa per il porto di Olbia;

VISTO l'art. 14, comma 1-bis della legge 84/94;

VISTI gli artt. 30, 62, 66, 81, 101 e 107 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 60, 87 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA**Articolo 1**

(tariffe per le prestazioni di rimorchio manovra)

1. Le tariffe per le prestazioni di rimorchio manovra di navi in entrata e/o in uscita dal porto di Olbia, o che eseguono movimenti nell'ambito portuale descritto nell'articolo 2 del "Regolamento per il servizio di rimorchio" sono fissate come segue per ogni rimorchiatore impiegato e per prestazioni che non superino la durata di un'ora:

SCAGLIONI DI STAZZA	TARIFFA BASE
Navi fino a 800 G.T.	€ 59,95
Navi da 801 a 1.200 G.T.	€ 81,62
Navi da 1.201 a 2.500 G.T.	€ 168,56
Navi da 2.501 a 4.000 G.T.	€ 183,97
Navi da 4.001 a 6.000 G.T.	€ 237,57
Navi da 6.001 a 7.000 G.T.	€ 277,18
Navi da 7.001 a 8.000 G.T.	€ 316,75
Navi da 8.001 a 9.000 G.T.	€ 356,45
Navi da 9.001 a 10.000 G.T.	€ 396,00
Navi da 10.001 a 15.000 G.T.	€ 435,56

Alle navi aventi **G.T. > 15.000** è applicata la tariffa prevista per le navi da **10.001 a 15.000 G.T.**, con l'aggiunta di **€ 50,37** per ogni **2.000 G.T.** o frazioni di essa in più.

2. Gli scaglioni di stazza devono intendersi riferiti alla stazza lorda internazionale (GT) come risultante dal certificato di stazza della nave rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra sulla stazzatura delle navi del 1969.
Per quelle non dotate di tale certificato, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula all'uopo predisposta dal Registro Italiano Navale, di seguito riportata

GT= KLV (dove **V= 2,832 VLT** e **KL=0,2 + 0,02 log (10) V**)

(**VLT** = volume lordo totale desumibile dal quadro di calcolo di stazza nazionale)

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare 653/94, che consente, sia pure con approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na. il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazza internazionale:

GT = VE x a

dove **VE = L x B x H**

L = Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di Bordo Libero;

B= Larghezza massima fuori ossatura in metri come pubblicata sui registri o attestata dai documenti di bordo della nave;

H = Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti di bordo della nave;

a = F(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	a
Fino a	400	0,58
	1000	0,43
	5000	0,35
	10000	0,34
	25000	0,33
	50000	0,32
	100000	0,31
	150000	0,30
	200000	0,29
	250000 e oltre	0,28

Per le navi traghetto il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule di cui sopra) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

- Traghetti passeggeri (passenger ro-ro cargo ferries)	0,69
- Traghetti merci (ro-ro cargo)	0,85

3. In aggiunta alla tariffa base sono stabilite le seguenti maggiorazioni:
- a) prestazione di rimorchio a nave con macchine spente: **30%**;
 - b) prestazione di rimorchio con cavi del rimorchiatore: **10%**;
 - c) prestazione di rimorchio iniziata fra le ore 17.00 e le ore 08.00 del giorno successivo: **30%**;
 - d) prestazione di rimorchio effettuata nei giorni festivi ufficialmente riconosciuti: **50%**; se effettuata nelle giornate di sabato: **40%**.

Le maggiorazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono cumulabili fra loro.

4. Per le prestazioni di durata superiore a quella stabilita al punto 1 del presente articolo si applicherà per ogni ora o frazione di ora, la stessa tariffa ridotta del **50%**.
5. Per le prestazioni di rimorchio effettuate a cavallo di due orari che comportino differenti retribuzioni, si applica la tariffa vigente al momento d'inizio della prestazione.
6. Per i servizi dedicati di guardia alle navi che scaricano o caricano merci infiammabili o pericolose, il cui impiego sia espressamente ordinato dal Comandante del porto, sono stabilite le seguenti tariffe:
- | | |
|---|----------------|
| - per ogni ora di guardia a nave fino a 2000 GT | € 8,95 |
| - per ogni ora di guardia a nave oltre 2000 GT | € 14,92 |
- Tale compenso sarà maggiorato del **30%** per servizi prestati in ore notturne (dalle 17.00 alle ore 08.00), del **50%** per servizi prestati in giornate festive e del **40%** per i servizi prestati di sabato. Dette maggiorazioni sono cumulabili.
7. Per ogni rimorchiatore richiesto, giunto sottobordo e non utilizzato entro un quarto d'ora dall'orario indicato, per cause non imputabili al rimorchiatore stesso, è dovuto un compenso pari al **50%** della tariffa applicata all'orario di chiamata del rimorchiatore.

Articolo 2

(tariffe per la prontezza operativa)

1. Le tariffe per la prontezza operativa, così come definita in premessa della presente Ordinanza, sono le seguenti:
- a) per le navi passeggeri, da carico diverse da merce varia (general cargo/multipurpose) e portarinfuse, e miste di tipo ro-ro:
 - 1. se trasportano anche mezzi gommati

- € **0,81** (Eurozero/centesiminovantaquattro) per ciascuna autovettura, camper/roulotte, carrello, motoveicolo, sia in arrivo che in partenza;
 - € **1,41** (Eurouno/centesimisessantaquattro per ciascun camion, semirimorchio sia in arrivo che in partenza;
 - € **0,22** (Eurozero/centesimiventicinque) in conto ad ogni passeggero in arrivo ed in partenza (il criterio va applicato integralmente anche per i passeggeri in transito, es. per una nave da crociera che fa scalo ad Olbia con 1000 pax in transito la tariffa applicabile è di € 436,21);
2. se non trasportano mezzi gommati
- il **25%** della tariffa per il servizio di rimorchio dovuta, in base al tonnellaggio, secondo la tabella di cui all'articolo 1.1 della presente Ordinanza oltre all'importo di cui al precedente punto a)1 dovuto in conto di ogni passeggero in arrivo ed in partenza;
- b) per le navi da carico tipo merce varia (general cargo/multipurpose) e portarinfuse:
- la tariffa applicabile è ricavata dalla somma del **25%** della tariffa per il servizio di rimorchio dovuta, in base al tonnellaggio, secondo la tabella di cui all'articolo 1 della presente Ordinanza a cui va aggiunto un importo di € **0,10** (Eurozero/centesimidodici) per ogni tonnellata di merce movimentata (imbarcata/sbarcata) nel porto di Olbia;
- c) per le navi da diporto:
- il **25%** della tariffa per il servizio di rimorchio dovuta, in base al tonnellaggio, secondo la tabella di cui al precedente articolo 1.1;
- d) per le navi in sosta inoperosa:
- il **50%** della tariffa per il servizio di rimorchio dovuta, in base al tonnellaggio, secondo la tabella di cui al precedente articolo 1.1, per ogni 10 giorni o frazioni di essi eccedenti le 72 ore di sosta inoperosa iniziali.
2. Sono esentate dal pagamento delle tariffe di cui al presente articolo le navi militari, le navi in servizio portuale (piloti e ormeggiatori), le navi da pesca, le unità navali di Corpi dello Stato, le barche da traffico fino a 100 GT, i natanti e le imbarcazioni da diporto.

Articolo 3

(Fatturazione e maggiorazione per ritardato pagamento)

Il pagamento delle fatture deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e in particolare del decreto legislativo n. 231 del 2002 come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012 e nel rispetto da parte della società erogatrice dei servizi della parità di trattamento nei confronti degli utenti.

Articolo 4

(Entrata in vigore ed abrogazione di norme)

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal **31/10/2024**.

A partire dalla suddetta data è abrogata l'Ordinanza n. 05/2023 del 30 gennaio 2023, in preambolo citata.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori alla presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno puniti a norma degli articoli 1173 e 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 6
(Diffusione)

La diffusione della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione all'albo, l'invio agli aventi interesse, la comunicazione agli organi di informazione e la pubblicazione sul sito internet www.olbia.guardiacostiera.it.

Olbia, *data della sottoscrizione digitale*

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Gianluca D'AGOSTINO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93